



COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- * -----

via Vittorio Veneto 97 93010 Villalba (CL) – www.comune.villalba.cl.it

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOC. COOP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE TIPOLOGIA "GRUPPO APPARTAMENTO".

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nei locali del Comune di Villalba, tra l'Amministrazione Comunale di Villalba legalmente rappresentata dal responsabile dei servizi sociali sig. Giuseppe Plumeri

e

la sig.ra Cettina Bellia nata a _____ il _____ e residente a _____, in via _____, C.F. _____ nella qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale a.r.l. Solidea, con sede legale in Delia via Bologna n. 8, P.I. 01751360858

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Villalba intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'amministrazione comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di un Gruppo Appartamento, che assicuri una convivenza di tipo familiare con altri cittadini;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale all'inserimento presso un Gruppo Appartamento a favore dei disabili psichici regolato da un protocollo di intesa con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale dell'autonomia del disabile oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione tra l'Amministrazione comunale e il suddetto ente sociale, trova ulteriore legittimazione negli articoli che seguono;
- che la cooperativa sociale Solidea si propone di concorrere all'attuazione del presente accordo, mettendo a disposizione nel limite dello stesso e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità al progetto del Gruppo Appartamento, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale della cooperativa sociale Solidea che gestisce il "Gruppo Appartamento", in possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di cui al D. P. C. M. n.308 del 21/05/2001, sito nel comune di Caltanissetta via Borremans n. 66/A, per l'inserimento di utenti inviati dall'ufficio Servizi Socio-Assistenziali di questo Comune e/o proposta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio.

Art. 2

Modalità di ammissione

La cooperativa sociale Solidea si impegna ad accogliere i soggetti affidati dall'amministrazione comunale.

L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'Amministrazione Comunale a seguito di specifica proposta del Dipartimento di Salute Mentale, con il parere del Servizio Sociale Comunale.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'amministrazione comunale per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore dove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'amministrazione comunale, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'ente gestore del Gruppo Appartamento a chiedere il rimborso della retta sino al giorno di effettiva presenza.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psichiche del soggetto, allo scopo di consentire all'amministrazione comunale, sentito il Dipartimento di Salute Mentale, la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno. È consentita la deroga a quanto precede solo ed esclusivamente nei casi eccezionali di utenti che si rendano colpevoli di gravi violazioni al regolamento interno del Gruppo Appartamento mettendo a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.

Art. 4

Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità ed autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno del gruppo appartamento una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale sia al suo interno che nel contesto territoriale, rispettando in particolare:

- la relazione con l'equipe del Dipartimento di Salute Mentale e il Servizio Sociale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- l'acquisizione delle abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- l'inserimento in attività lavorative;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici o i conoscenti, ove possibile;

- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

La cooperativa sociale Solidea si impegna, inoltre a:

- mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività del quotidiano;
- garantire l'uso di camere (con non più di due/tre posti letto) dotata di tutti i confort necessari, riscaldamento, acqua calda, energia elettrica anche per uso personale;
- garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per Responsabilità Civile;
- garantire prestazioni mediche infermieristiche per gli ospiti utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolate dal S.S.N.;
- assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti sul territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza nel gruppo appartamento;
- assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- favorire la partecipazione, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, ad iniziative ricreative e all'interno del Gruppo Appartamento;
- relazionare all'Amministrazione comunale sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi, in applicazione del presente accordo;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede d'anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in appartamento e da aggiornare periodicamente.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione dei servizi disciplinati nel presente protocollo, l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto d'associato o di socio-lavoratore o di dipendente o mediante prestazioni libero-professionali il seguente personale, garantendone la professionalità:

- Un assistente sociale o psicologo (con incarico di coordinatore);
- Un Operatore Socio Assistenziale o educatore;
- Un ausiliare o operatore di base.

La cooperativa sociale Solidea si impegna, inoltre, a rispettare per il personale utilizzato il contratto collettivo nazionale per le cooperative corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

La cooperativa sociale Solidea inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'amministrazione comunale in raccordo con il Dipartimento di Salute Mentale competente per il territorio.

Art. 6 Continuità del servizio

La cooperativa sociale Solidea si impegna ad erogare direttamente senza interruzione il servizio all'interno del Gruppo Appartamento.

Art. 7 Partecipazione dell'utenza

L'Amministrazione comunale promuove, in accordo con il Dipartimento di Salute Mentale, incontri con la cooperativa, i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato. L'Amministrazione comunale indice, inoltre, riunioni operative con i coordinatori della cooperativa e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 8

Corrispettivo del servizio

L'Amministrazione comunale corrisponderà alla cooperativa sociale Solidea un compenso di € 47,00 (euro quarantasette/00) giornalieri oltre IVA, di cui € 27,00 per oneri generali ed € 20,00 per vitto, previa presentazione di fattura.

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, la Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a detrarre dalla relativa contabilità la quota relativa al vitto. La Soc. Coop. Soc. a.r.l. Solidea dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero e garantire durante la degenza il posto letto all'interno della struttura.

Art. 9

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fatture debitamente firmate dal legale rappresentante, devono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'amministrazione comunale, ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro quindici giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori quindici giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione dei rendiconti sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I pagamenti saranno effettuati nei modi e termini suddetti a seguito della trasmissione da parte dell'Ente gestore di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI) istituito e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni. Le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di Villalba dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio QM27C3, codice attribuito all'Ufficio Finanziario destinatario della fattura consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il pagamento del corrispettivo maturato è subordinato all'esito positivo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

La cooperativa sociale Solidea assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed a tal fine ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, del servizio oggetto della presente convenzione, come appresso specificato:

-
-

IBAN

La soc. cooperativa sociale Solidea ha comunicato altresì che le persone abilitate ad operare sui predetti conti correnti sono le seguenti:

-
-
A pena della risoluzione del contratto, la soc. coop. soc. le Solidea si impegna ad eseguire tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 2 (_due_) decorrente dal 1° febbraio 2019 e si intenderà rescissa anticipatamente a seguito di segnalazione di dimissioni da parte del Dipartimento di Salute Mentale per conclusione del progetto riabilitativo.

È escluso il rinnovo tacito. L'amministrazione comunale può, con deliberazione motivata, prima della sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione, sempre che sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione della cooperativa. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti, nel caso di recessione, la cooperativa è tenuta a garantire il proseguimento del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni del presente accordo.

Art. 11

Recesso dalla convenzione

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare mediante i propri uffici il corretto adempimento di quanto previsto negli articoli che precedono.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 gg dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le cause della contestazione, la parte lesa ha la facoltà di recesso della presente.

Se la parte inadempiente è la cooperativa, l'Amministrazione comunale ha il diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino alla definizione della controversia.

Art. 12

Registrazione convenzione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 14

Trattamento dati personali

Il Comune di Villalba ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni, informa la società cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 15

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltanissetta.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Il Capo Area dell'Ufficio Servizi Sociali

(Giuseppe Plumeri)

Il legale rappresentante della soc. coop.
soc.le Solidea

(dott.ssa Cettina Bellia)